



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 19/09/2019

Ricorso dell'atleta BRAICO FEDERICO per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI (Cod. Fipav 070310083)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Braico Federico, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 01/07/2019, regolarmente ricevuta in data 09/07/2019, l'Atleta Braico Federico chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Centro Gioco Sport Coselli il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società ASD Centro Gioco Sport Coselli riscontrava tale richiesta in data 11/07/2019, negando il consenso allo svincolo.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 24/07/2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni, riassumibili come segue: 1) situazione di incompatibilità ambientale, in seguito agli accadimenti intervenuti in occasione dell'incontro disputato in data 12/01/2019 a Trieste, che hanno coinvolto anche altri compagni di squadra, nonché dirigenti della Società; 2) asserita illegittima sospensione dall'attività agonistica disposta dalla Società nel periodo dal 14/02/2019 al



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 19/09/2019

31/03/2019; 3) l'essere stato trasferito ad altra Società, nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte dell'Atleta e dei suoi genitori.

- La Società si costituiva in data 04/08/2019, contestando le motivazioni di cui al ricorso dell'Atleta e chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso dell'Atleta, con condanna dello stesso al pagamento delle spese per lite temeraria e segnalazione alla Procura Federale FIPAV per i fatti aventi rilievo disciplinare; nonché, in alternativa, concedere lo svincolo all'Atleta previa corresponsione degli indennizzi federali maturati, nonché degli arretrati e delle spese di formazione.
- All'odierna udienza, presente l'Atleta ed il relativo legale Avv. Ziani, nonché, in rappresentanza della Società, giusta delega in atti, il sig. Antonello Taliento, venivano, rispettivamente, richiamate le circostanze dedotte in ricorso ed in memoria di costituzione, nonché l'Atleta rappresentava l'ulteriore disinteresse del Sodalizio alle sue prestazioni, in quanto non si presentava nessun rappresentante dello stesso, senza giustificazione alcuna, all'incontro di pianificazione della nuova stagione sportiva, organizzato dalla Società, la quale giustificava l'assenza con il fatto che, successivamente alla convocazione, era stato introdotto il ricorso dell'Atleta e riteneva, pertanto, di condizionare detto incontro all'esito del presente procedimento.
- Veniva chiesta, altresì, dall'Atleta l'acquisizione agli atti di documentazione ulteriore, rispetto alla quale la Società si opponeva.
- All'esito di ampia ed approfondita discussione, la Commissione tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato esclusivamente nei limiti di cui *infra*.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta acquisizione dell'ulteriore documentazione offerta dall'Atleta, si rammenta che, a mente del punto n. 7 della Guida pratica inerente il procedimento



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 19/09/2019

di svincolo per giusta causa, nessun'altra prova, oltre a quelle dimesse dalle parti in allegato agli atti introduttivi, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.

In ogni caso, anche alla luce dell'art. 66, c. 4, Regolamento Giurisdizionale, si rileva che la maggior parte della documentazione della quale l'Atleta ha chiesto l'acquisizione è di formazione antecedente alla presentazione del ricorso, e comunque ritenuta, anche con riguardo alla parte restante di tali documenti, da questa Commissione non rilevante ai fini della decisione, in quanto riferita a fatti non contestati.

A giudizio di questa Commissione, pur non ravvisandosi gli elementi che integrano il concetto di "giusta causa" di cui agli artt. 34-35 RAT, così come invocati dall'Atleta, ai fini dello scioglimento coattivo del vincolo sono emerse una serie di circostanze e problematiche tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto sportivo tra le parti.

Nello specifico, premesso che non è competenza di questa Commissione entrare nel merito delle ragioni di sospensione disciplinare a tempo determinato dell'Atleta disposta dalla Società, va osservato che, anche nel corso dell'udienza, sono emerse criticità di relazioni tra l'Atleta ed alcuni compagni di squadra, nonché tra l'Atleta, i dirigenti ed il tecnico, da cui si può evincere la difficoltà di proseguire un rapporto corretto e sano dell'Atleta con l'ambiente sportivo verso il quale ha palesato profonda ostilità, prevalendo, pertanto, l'interesse della Società a salvaguardare un ambiente sportivo sano e idoneo alla crescita degli altri Atleti.

A ciò si aggiunga, inoltre, la circostanza emersa in atti che il padre dell'Atleta risulta essere dirigente della medesima Società, con ciò acuendosi i motivi di potenziale attrito.

Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, inerente l'essere stato l'Atleta trasferito ad altra Società nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte sua e dei suoi genitori, si osserva che trattasi di questione esulante la competenza di questa Commissione e, pertanto, non può essere presa in considerazione.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 19/09/2019

Si trasmette, in ogni caso, la documentazione del caso alla Procura Federale FIPAV per quanto di eventuale competenza.

Si ritiene pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di determinare un equo indennizzo a favore del Sodalizio, in quanto allo stesso non è imputabile alcuna responsabilità in ordine allo scioglimento del vincolo, da ciò ritenendosi congruo un valore che consideri l'età dell'Atleta ed il campionato di provenienza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dall'Atleta, previo pagamento alla ASD Centro Gioco Sport Coselli di un indennizzo pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Dispone altresì la restituzione della tassa versata dall'Atleta e l'incameramento di quella versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 19/09/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale